



# **COMUNE DI RONCADE**

*Provincia di Treviso*

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE DI RIDUZIONI ED ESENZIONI  
SUL PAGAMENTO DELLA TARIFFA RIFIUTI  
A PARTICOLARI CATEGORIE DI UTENTI DEL SERVIZIO.**

Approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/05.

## INDICE

Art. 1	Oggetto della disciplina	Pag. 3
Art. 2	Soggetti interessati al regolamento	Pag. 3
Art. 3	Modalità di accesso alle agevolazioni ed esenzioni	Pag. 4
Art. 4	Modalità di applicazione delle agevolazioni ed esenzioni	Pag. 5
Art. 5	Entità e modalità di erogazione delle agevolazioni	Pag. 6
Art. 6	Norma transitoria	Pag. 7

## CAPO I – PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 – Oggetto della disciplina

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione di agevolazioni e riduzioni, a seguito dell'applicazione della tariffa rifiuti da parte del Consorzio Intercomunale Priula, cui il Comune di Roncade ha aderito a decorrere dall'1/1/2003, ad alcune categorie di utenti che versano in situazione di difficoltà economica o per altre situazioni che l'Amministrazione Comunale ritiene meritevoli di intervento agevolativo.

### Art. 2 – Soggetti interessati dal regolamento.

1. Soggetti interessati dal presente regolamento sono coloro che:
  - Sono residenti nel Comune di Roncade;
  - Si trovano in una delle situazioni sottoelencate o in altre analoghe:
    2. presenza nel nucleo familiare di uno o più bambini da zero a diciotto mesi di età;
    3. nucleo familiare composto da una o più persone che versino in situazione di accertata indigenza o su segnalazione dell'Ufficio Assistenza del Comune;
    4. nucleo familiare composto da pensionati che dichiarino di aver percepito nell'anno precedente solamente redditi da pensione, per un importo complessivo non superiore all'ammontare della pensione minima INPS comprensiva della maggiorazione sociale (se il nucleo è formato da una sola persona) o non superiore al doppio di tale importo (se il nucleo è composto da due o più persone); i soggetti devono dichiarare di non possedere altre unità immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze e/o da terreno agricolo di superficie minore o uguale a mq. 2000. Sono comunque esclusi dal beneficio i residenti in abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1 e A/8.
    5. oratori e centri sociali parrocchiali.
    6. nuclei familiari monoreddito nei quali siano presenti quattro o più figli minori, in possesso di un reddito pari o inferiore al limite di reddito ISE previsto per il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

## CAPO II – GESTIONE OPERATIVA

### Art. 3 – Modalità di accesso alle agevolazioni.

1. BAMBINI DA ZERO A DICHIOTTO MESI.

Il contributo è concesso d'ufficio, nel rispetto dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma.

2. NUCLEO FORMATO DA PERSONE INDIGENTI.

Potranno accedere all'agevolazione le persone indigenti, qualora quanto sopra risulti da apposita dichiarazione degli Uffici competenti, o su segnalazione dell'Ufficio Assistenza del Comune.

3. NUCLEO FAMILIARE FORMATO DA PENSIONATI.

Gli utenti interessati devono fare domanda annualmente all'Ufficio Tributi del Comune, utilizzando l'apposito modulo, entro il 30 settembre di ogni anno, allegando allo stesso copia della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno precedente.

4. ORATORI E CENTRI SOCIALI PARROCCHIALI

Il Comune, dopo aver provveduto all'individuazione e al censimento degli stessi, concederà d'ufficio il contributo.

5. NUCLEI FAMILIARI MONOREDDITO CON QUATTRO O PIU' FIGLI MINORI RESIDENTI.

Gli utenti interessati devono presentare domanda annualmente all'Ufficio Tributi del Comune, utilizzando l'apposito modulo, entro il 30 settembre di ogni anno, allegando allo stesso il calcolo dell'indicatore di situazione economica (ISE) che deve essere pari o inferiore al limite di reddito ISE per il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

## CAPO III – DISCIPLINA DELLA TARIFFA

### Art. 4 – Modalità di applicazione delle agevolazioni ed esenzioni.

Al fine di procedere all'erogazione del contributo, il Comune opererà come segue:

#### 1. BAMBINI DA ZERO A DICHIOTTO MESI.

Il Responsabile della P.O. competente provvederà automaticamente all'acquisizione dalle proprie banche dati dell'elenco dei bambini nati nell'anno di riferimento e ad individuare i relativi nuclei familiari cui spetta il contributo e quantificarne l'importo.

Il contributo dovrà essere concesso per un massimo di diciotto mensilità.

#### 2. NUCLEO FORMATO DA PERSONE INDIGENTI.

Per le persone indigenti, individuate secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del presente Regolamento, il Responsabile della P.O. competente provvederà automaticamente all'erogazione del contributo previsto.

#### 3. NUCLEO FAMILIARE FORMATO DA PENSIONATI.

Per i nuclei familiari aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 3, a seguito di istanza di parte, il Responsabile della P.O. competente, provvederà ad esperire apposita istruttoria di verifica della pratica, formando l'elenco degli aventi diritto al contributo e a quantificarne l'importo.

#### 4. ORATORI E CENTRI SOCIALI PARROCCHIALI

Dopo aver verificato il pagamento delle bollette riferite all'anno in discussione, il Responsabile della P.O. competente provvederà alla quantificazione dell'importo dovuto a titolo di contributo e a predisporre gli atti per la liquidazione.

#### 5. NUCLEI FAMILIARI MONOREDDITI CON QUATTRO O PIU' FIGLI MINORI RESIDENTI.

Per i nuclei familiari aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto 6), a seguito di istanza di parte, il Responsabile della P.O. competente, provvederà ad esperire apposita istruttoria di verifica della pratica, formando l'elenco degli aventi diritto al contributo e a quantificarne l'importo.

Le agevolazioni di cui sopra sono accordate di anno in anno e sono tra loro cumulabili.

## **CAPO IV – ENTITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI**

### **Art. 5 – Entità e modalità di erogazione delle agevolazioni**

Il contributo consiste nell'erogazione, ai nuclei familiari interessati, di una somma sull'importo che gli stessi sono tenuti a pagare al consorzio Priula a titolo di tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Detta somma consiste in un importo predeterminato annualmente dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento entro la scadenza stabilita per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

Circa le modalità di erogazione del contributo, il Responsabile della P.O. competente, opererà come segue:

#### **BAMBINI DA ZERO A DICHIOTTO MESI**

Il contributo, previa verifica della regolarità dei pagamenti delle bollette rifiuti precedenti, verrà erogato d'ufficio ad un genitore del neonato avente titolo.

#### **NUCLEO FORMATO DA PERSONE INDIGENTI**

Il contributo sarà erogato direttamente agli interessati, previa presentazione delle ricevute di pagamento delle bollette rifiuti per il periodo di riferimento o, alternativamente si provvederà al pagamento diretto delle stesse al Consorzio Intercomunale Priula di Villorba.

#### **NUCLEO FAMILIARE FORMATO DA PENSIONATI**

Il contributo, previa verifica della regolarità dei pagamenti delle bollette rifiuti precedenti, sarà erogato all'intestatario della bolletta rifiuti, salvo diversa richiesta dell'interessato.

#### **ORATORI E CENTRI SOCIALI PARROCCHIALI**

Il contributo, previa verifica della regolarità dei pagamenti delle bollette rifiuti precedenti, sarà erogato direttamente al contribuente e sarà pari alla parte fissa della tariffa rifiuti.

#### **NUCLEI FAMILIARI MONOREDDITO CON QUATTRO O PIU' FIGLI MINORI RESIDENTI.**

Il contributo, previa verifica della regolarità dei pagamenti delle bollette rifiuti precedenti, sarà erogato all'intestatario della bolletta rifiuti, salvo diversa richiesta dell'interessato.

## **CAPO V – NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 6 – Norma transitoria**

1. Il presente Regolamento sostituisce quello approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 07/07/2005 ed avrà efficacia a partire dall'anno 2005.